

XVII legislatura

**Dossier del Servizio
Studi sull'A.S. n. 1880-B**

"Riforma della RAI e del
servizio pubblico
radiotelevisivo"

novembre 2015
n. 243



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AVVERTENZA

Il *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge Atto Senato 1880-B “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 31 luglio 2015 e, trasmesso, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 2015, è assegnato, in sede referente, all’8^a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”. Le modifiche concernenti gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati sono evidenziate con il carattere **neretto**.

In allegato è riportato il testo a fronte delle novelle recate dal disegno di legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1, comma 1, lettere a), b), g) ed h) <i>(Contratto nazionale di servizio)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 1, co. 1, lettere c), d), e) ed f) <i>(Disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa e di spese per la sede di Bolzano)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articoli 2 e 4, comma 1 <i>(Governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)</i>	
Scheda di lettura.....	21
<i>La vigente disciplina relativa al Consiglio di amministrazione della RAI</i>	37
<i>La vigente disciplina relativa al direttore generale della RAI</i>	45
<i>La vigente disciplina relativa alla Commissione parlamentare di vigilanza</i>	51
Articolo 3 <i>(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 4, commi da 2 a 4 <i>(Delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 5 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	
Scheda di lettura.....	69
TESTO A FRONTE.....	73
Articolo 1 <i>(Contratto nazionale di servizio)</i>	
comma 1	75
Articolo 2 <i>(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	
comma 1, lett. a)	87
comma 1, lett. b)	89
comma 1, lett. c)	91

comma 1, lett. d)	93
comma 1, lett. e)	99
comma 3	121

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

comma 1	125
---------------	-----

Articolo 4

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

comma 1, lettera a).....	131
comma 1, lettera a).....	143
comma 1, lettera b)	153
comma 1, lettera c).....	155

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), g) ed h)
(Contratto nazionale di servizio)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

a) *identica;*

b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale»;

b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico **radiofonico, televisivo e multimediale**»;

g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) *identica;*

h) dopo il comma 4 è inserito il

h) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

seguinte:

«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

L'**articolo 1, co. 1, lettere b), g) ed h)**, modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei ministri.

Inoltre, modifica la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa quinquennale.

A tali fini, novella l'art. 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹) modificando i commi 1 e 4 e aggiungendo il comma 4-*bis*.

La **lettera a)** sostituisce, nello stesso art. 45, ovunque ricorra, il riferimento al “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con quello al “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.

Come emerge dal [dibattito parlamentare](#), la modifica – rispondente, peraltro, alla formulazione già utilizzata dal contratto nazionale di servizio² – è finalizzata alla trasformazione della società concessionaria in una *media company*, ovvero in una società che produce contenuti con diverse caratteristiche e diverse finalità di condivisione e di fruizione da parte dei cittadini, ad esempio telefonini o *web*.

Per quanto riguarda la nuova procedura di definizione del contratto nazionale di servizio – sulla base del quale è svolto il servizio pubblico –, il co. 1, lettere *b)* e *h)*, dispone che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico.

¹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

² In particolare, l'art. 2, co. 1, del contratto nazionale di servizio riferito al [triennio 2010-2012](#), dispone che il contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge per l'espletamento del servizio pubblico “e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità”.

La modifica relativa alla cadenza per il rinnovo dei contratti di servizio è inquadrata nell'ambito della "concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale".

Il d.lgs. 177/2005 – che disciplina il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la concessionaria nel Titolo VIII (artt. 45-49) – dispone, anzitutto, all'art. 49, comma 1, che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. A sua volta, l'art. 45, commi 1 e 4, dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con l'attuale Ministero dello sviluppo economico, nonché di contratti di servizio regionali e, per le province autonome, provinciali, con i quali sono individuati diritti e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni³. Prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale di servizio, l'AGCOM e il Ministro dello sviluppo economico fissano, con propria deliberazione, le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

L'ultimo contratto nazionale di servizio approvato si riferisce al [triennio 2010-2012](#)⁴. Per il rinnovo 2013-2015, le linee-guida sono state approvate con [delibera AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS](#)⁵. Lo schema di contratto di servizio 2013-2015 è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge [249/1997](#)⁶ art. 1, co. 6, lett. b), n. 10) il 19 settembre 2013 ([Atto del Governo n. 31](#)). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella [seduta del 7 maggio 2014](#). Al riguardo, intervenendo nella [seduta della 8^ Commissione del Senato del 3 giugno 2015](#), il rappresentante del Governo ha evidenziato che sono in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

³ Ai sensi del comma 2, il servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisce, fra l'altro: la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; un adeguato numero di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche - definito ogni tre anni con delibera AGCOM - dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale; l'accesso alla programmazione in favore, fra gli altri, di partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, sindacati nazionali, confessioni religiose; la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero; l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua ladina per la provincia di Trento, in lingua francese per la Valle d'Aosta e in lingua slovena per il Friuli-Venezia Giulia; la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio; la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori; la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi; la destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; la realizzazione di infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 38 del medesimo d.lgs. 177/2005; l'adozione di misure idonee a tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

⁴ D.M. 27 aprile 2011 (G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

⁵ G.U. 13 dicembre 2012, n. 290.

⁶ Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Disposizioni sul contratto di servizio, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, sono recate anche dall'articolo 5, del disegno di legge in esame.

Articolo 1, co. 1, lettere c), d), e) ed f)

(Disposizioni di coordinamento normativo in materia di articolazione territoriale di RAI Spa e di spese per la sede di Bolzano)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) al comma 2, la lettera *p)* è
sostituita dalla seguente:

c) identica;

«*p)* l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f)*»;

d) al comma 2, lettera *q)*, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) identica;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

e) identica;

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera *f)*, mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

f) identico:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

«3-bis. *Identico.*

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-*bis* è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-*bis* è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 **annui** a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello

Testo del disegno di legge

medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 **annui** a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

L'articolo 1, co. 1, lettere c), e) ed f), novella l'art. 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)⁷) coordinandolo con disposizioni contenute nell'art. 17 della legge [112/2004](#)⁸ (ivi introdotte dall'art. 21 del decreto-legge [66/2014](#)⁹) in conseguenza dell'abrogazione dello stesso art. 17 prevista dall'art. 4, co. 1, lett. a), del testo in commento; confluiscono nell'art. 45 del d.lgs. 177/2005 le disposizioni relative all'articolazione territoriale di RAI Spa e quelle concernenti le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua

⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

⁸ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

⁹ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

tedesca e ladina per la provincia di Bolzano. L'**articolo 1, co. 1, lett. d)**, corregge un riferimento presente nel medesimo art. 45.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 21 del citato decreto-legge 66/2014 ha novellato unicamente la L. 112/2004 e non anche il d.lgs. 177/2005. In particolare, ha sostituito la previsione (art. 17, commi 2, lett. *p*), e 3, della L. 112/2004, già identici all'art. 45, commi 2, lett. *p*), e 3, del d.lgs. 177/2005) secondo cui la concessionaria del servizio pubblico doveva garantire la sua articolazione in una o più sedi nazionali, nonché in sedi in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dotate di autonomia finanziaria e contabile, con la previsione secondo cui l'informazione pubblica deve essere garantita a livello nazionale e regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, fatto comunque salvo il rispetto della garanzia di diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ha, inoltre, aggiunto nell'art. 17 citato il co. 3-*bis*, in base al quale solo le sedi che garantiscono la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle minoranze mantengono l'autonomia finanziaria e contabile – prima, come *ante* ricordato, attribuita a tutte le sedi regionali e delle province autonome – in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio¹⁰. Le medesime sedi, infine, fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. Il co. 3-*ter* dell'art. 17 – aggiunto dal medesimo art. 21 del D.L. 66/2014 – ha, invece, disposto che la convenzione, stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, individua diritti e obblighi relativi, in particolare, a tempi e orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive; inoltre ha attribuito alla provincia autonoma di Bolzano – e non più alla RAI – le spese derivanti dalla convenzione per le trasmissioni in lingua ladina e tedesca, “tenendo conto dei proventi del canone”.

La convenzione stipulata tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la RAI e la provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina, per gli anni 2013-2015, è stata approvata con [D.P.C.M. 4 ottobre 2013](#).

In particolare, l'art. 1 della convenzione ha individuato la quantità oraria di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca che la RAI si impegnava a produrre e a diffondere. La concessionaria, inoltre, si è impegnata a costituire presso la sede RAI di Bolzano un'apposita redazione in lingua ladina dedicata all'attuazione delle iniziative oggetto della convenzione.

Ai sensi dell'art. 15, tutte le spese concernenti la convenzione, comprese quelle di registrazione, erano a carico della RAI. In base agli artt. 7 e 8, peraltro, a decorrere dal 2013 la provincia autonoma di Bolzano versava alla Rai, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in

¹⁰ In ogni caso, l'art. 21, co. 2, del medesimo D.L. 66/2014 ha stabilito che, nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI Spa, le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile.

lingua tedesca e ladina, un corrispettivo annuo pari a 20 milioni di euro¹¹. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento del servizio, erano previste detrazioni e penalità a valere su tale corrispettivo (art. 9).

Come si evince dalla [delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 16 dicembre 2013 n. 1914](#), i 20 milioni di euro sono parte dei 100 milioni di euro annui con i quali la Provincia di Bolzano concorre al riequilibrio della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale di autonomia emanato con D.P.R. 670/1972, come sostituito dall'art. 2, co. 107, lett. h), della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)¹².

Inoltre, lo stesso co. 3-ter ha fissato in 10.313.000 euro annui l'onere massimo a carico della provincia di Bolzano, a valere sulle risorse di cui all'art. 79, co. 1, lett. c), del D.P.R. 670/1972, ed ha disposto che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della medesima provincia. Infine, allo scopo di garantire la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, ha previsto che in apposito centro di costo del bilancio della RAI è data rappresentazione dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina.

Viene eliminato il riferimento alla considerazione dei proventi del canone; inoltre, l'importo di € 10.313.000 è stato incrementato di € 5.000.000 per il 2015 e di € 9.687.000 a decorrere dal 2016.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- per il 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'importo previsto, attingendo al relativo bilancio autonomo;

¹¹ Una quota di tale corrispettivo, per un importo massimo di 200 mila euro era impegnato dalla RAI per la gestione delle spese di carattere ordinario della sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

¹² La novella si è resa necessaria per predisporre, ai sensi dell'art. 27 della L. 42/2009, il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige ai principi del federalismo fiscale e, in particolare, per determinarne il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Ai sensi dell'art. 104 del DPR 670/1972, le norme del titolo VI dello statuto speciale di autonomia – nel cui ambito è inserito il citato art. 79 – possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della regione e delle due province. Le disposizioni della L. 191/2009, pertanto, sono state precedute da un accordo che ha definito i contenuti delle modifiche. In particolare, il punto 5 del c.d. Accordo di Milano, sottoscritto il 30 novembre 2009, ha stabilito “l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972” – pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 – “degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di Università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale”. Sull'argomento, si veda anche http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_225_Regime_Finanziario_Trentino.pdf.

- per il 2016, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, del decreto-legge [282/2004](#)¹³);
- dal 2017, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Rimane, invece, fermo che eventuali oneri ulteriori (rispetto all'importo integrato) sono a carico della provincia di Bolzano.

L'**articolo 1, co. 1, lett. d)**, interviene sull'art. 45, co. 2, lett. *q)*, del d.lgs. 177/2005, correggendo il riferimento al co. 3 dell'art. 32 dello stesso d.lgs. con quello al co. 6 del medesimo articolo, in materia di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali.

Come già anticipato in precedente nota, il testo vigente della citata lett. *q)* dispone che tra i compiti del servizio pubblico rientra anche l'adozione di idonee misure a tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali, "in attuazione dell'articolo 32, comma 3", che, tuttavia, concerne la numerazione dei canali digitali. L'art. 32, co. 6, del d.lgs. 177/2005, invece, dispone la facilitazione della ricezione da parte delle persone con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria¹⁴.

¹³ Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

¹⁴ In materia di offerta dedicata alle persone con disabilità dispone l'art. 13 del citato [Contratto nazionale di servizio 2010-2012](#).

Articoli 2 e 4, comma 1

(Governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 2

Art. 2

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;

a) *identica;*

b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;

b) *identica;*

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il

c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» **ed è aggiunto**, in fine, **il seguente periodo**: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

termine di scadenza del precedente mandato»;

del precedente mandato»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

d) *identico*:

«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.

«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di **titolarità** di cariche in società concorrenti.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o la carica di consigliere regionale.

4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono **la carica** di cui all'articolo 7, primo comma, **lettera c)**, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, **la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56**, o la carica di consigliere

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

regionale.

4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione **e, se nominati, decadono dall'ufficio** i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

a) *identica*;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

b) *identica*;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) *identica*;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) *identica*;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

e) identica;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;

f) identica»;

e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

e) identico:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

«5. Identico.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così **individuati**:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a **un solo candidato**;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) *identica*;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

c) *identica*.

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui

6-bis. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*.

6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso l'*intranet* aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, **con avviso pubblicato** nel sito *internet* istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via *internet* ovvero attraverso **la rete intranet** aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature **possono** essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e **devono** pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia **a seguito di valutazione favorevole** della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i **novanta** giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

9. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

10. *Identico:*

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

a) *identica;*

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

b) *identica;*

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, **di** canale e **di** testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, **che nel caso dei** direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; **assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, **fatto salvo l'obbligo di sottoporre** all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

e) *identica;*

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può

f) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede:

1) le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

2) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

3) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, **nonché la pubblicazione nel sito *internet* della società:**

1) **dei** dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) **dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

4) i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;

5) i dati risultanti dalla

6) dei dati risultanti dalla

Testo del disegno di legge

verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di **titolarità** di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a **ottenere il collocamento** in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Spa.

Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12. Identico.

12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-bis. Identico.

12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti **invitati** o partecipanti alle trasmissioni.

12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 5, 6-*bis* e 6-*ter* e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, **4**, 5, **6**, 6-*bis* e 6-*ter* e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

2. *Identico.*

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

3. *Identico.*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 4

Art. 4

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1. Identico.

a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

L'**articolo 2** riforma l'assetto di *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa – introducendo la figura dell'amministratore delegato, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi – e sopprime alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, a tali fini, l'articolo 2 novella l'art. 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁵) e l'art. 4, primo comma, della legge [103/1975](#)¹⁶.

Il 16 febbraio 2012 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una [Raccomandazione](#) che invita gli Stati membri a modernizzare il quadro di *governance* dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione. In particolare, ha evidenziato che alcuni media devono completare la loro transizione e passare dallo *status* di servizi di radiodiffusione di Stato, strettamente legati ai governi e controllati da questi ultimi, a quello di veri media di servizio pubblico. In tal senso, ha

¹⁵ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

¹⁶ Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".

proposto l'applicazione delle seguenti linee direttrici: indipendenza, assunzione di responsabilità, gestione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura¹⁷. A livello nazionale, con la [sentenza n. 225 del 1974](#) la Corte costituzionale ha sancito il principio secondo cui, nello stabilire le "condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali", la legge deve prevedere, tra l'altro, che "gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività".

L'**articolo 4, comma 1**, dispone l'abrogazione di disposizioni superate dalle nuove previsioni. In particolare, le abrogazioni riguardano:

- l'art. 17 (di cui si dirà più ampiamente nella scheda relativa alle *Disposizioni di coordinamento normativo*) e l'art. 20 della legge [112/2004](#)¹⁸ (il cui testo era confluito nel citato art. 49 del d.lgs. 177/2005, pur non risultando soppresso nella medesima legge);
- l'art. 50 del d.lgs. 177/2005 (che riepiloga le disposizioni il cui rispetto deve essere verificato dalla Commissione parlamentare di vigilanza);
- l'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 (ratificato dalla L. 561/1956), che prevede che lo statuto della società concessionaria e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'adeguamento dello statuto della RAI – recate dal **comma 2 dell'art. 2 e dall'art. 5, co. 4** – si dispone che le stesse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e successivamente approvate dall'Assemblea straordinaria della RAI. La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche a regime per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni. Viene dunque meno, fra l'altro, nel combinato disposto con la citata abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.P.S. 428/1947, il parere della Commissione parlamentare di vigilanza. Sempre il comma 2 ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile.

Si tratta di una previsione già recata, anche con riferimento all'amministrazione e all'organizzazione in generale, dal comma 2 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005, al quale il **comma 1, lett. a)** del testo in commento aggiunge un periodo che dispone che la Società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

¹⁷ Più approfonditamente, si v. il relativo [comunicato stampa](#).

¹⁸ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

Consiglio di amministrazione della RAI

Preliminarmente, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ricapitola la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa al Consiglio di amministrazione della RAI

L'art. 49 del d.lgs. 177/2005 dispone che il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da 9 membri e nominato dall'assemblea. Possono essere nominati membri del Cda i soggetti che hanno i requisiti per la nomina a giudice costituzionale (art. 135, secondo comma, Cost.) o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della

cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali¹⁹. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura 3 anni, con possibilità di rielezione per un sola volta (commi 3 e 4).

La nomina del presidente del Cda è effettuata dallo stesso Consiglio all'interno dei suoi membri e diviene efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei 2/3 terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (comma 5).

Con riguardo alle modalità di designazione dei membri del Cda, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 21 della L. 112/2004 – confermato nella sua validità dall'art. 49, co. 13, del d.lgs. 177/2005, che non viene modificato dal disegno di legge in commento – ha disposto la dismissione della partecipazione statale nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, prevedendo due passaggi, dei quali solo il primo portato a conclusione (fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella RAI-Holding Spa che, per effetto dell'operazione di fusione, assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

Il successivo passaggio prevedeva, infatti, che, dopo il completamento della fusione per incorporazione, fosse avviato un procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante offerta pubblica di vendita. Il CIPE era chiamato a definire, con proprie deliberazioni, i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi della o delle offerte pubbliche di vendita. Tale fase non è mai stata avviata.

L'art. 49, commi da 6 a 10, del d.lgs. 177/2005 contiene, dunque, distinte modalità per la nomina dei membri del Cda, proprio in considerazione del processo di privatizzazione previsto.

In particolare, il comma 9 stabilisce che, nella fase in cui il numero delle azioni alienate non supera il 10% del capitale della RAI – e dunque, nella fase attuale²⁰ –, in considerazione dei motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, la Commissione

¹⁹ Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

²⁰ Infatti, il comma 10 stabilisce che le disposizioni recate dai commi fino a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita e che, ove prima di tale data, sia necessario procedere alla nomina del Cda, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica 7 membri, eleggibili con il voto limitato a uno. I restanti 2 membri, fra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza, ovvero dal Ministero dell'economia e delle finanze²¹.

Relativamente alla revoca dei membri del Cda, il comma 8 dispone che il rappresentante del MEF, nelle assemblee RAI convocate per l'assunzione delle relative deliberazioni, esprime il voto conformemente alla deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Con riferimento alle incompatibilità, l'art. 49 – a differenza dell'art. 2 della L. 206/93, poi abrogato dalla L. 112/2004 – non dispone specifiche norme, prevedendo esplicitamente solo il caso, al comma 9, della sostituzione negli incarichi, per dimissioni o impedimento permanente del presidente o degli altri membri del Cda. I nuovi membri vengono nominati con le medesime procedure previste per la nomina iniziale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione formale delle dimissioni alla Commissione di vigilanza (non è disciplinato in maniera specifica il caso di nomina di nuovi componenti conseguente a revoca).

In merito alle funzioni del Cda, il comma 3 definisce il Consiglio quale organo di amministrazione della società e, allo stesso tempo, organo che svolge funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Compiti più specifici relativi a programmazione, nomine e organizzazione aziendale, gestione e bilancio – già previsti dal citato art. 2 della L. 206/93 – sono previsti dallo [statuto](#) societario. In particolare, sono attribuite alla competenza del Cda le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione della proposta di bilancio della Società, del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, avvalendosi di proposte del direttore generale;
- approvazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e delle variazioni che si rendano necessarie; nomina dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello, deliberandone altresì la collocazione aziendale; approvazione degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché di quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 2.582.284,50. Le citate attività sono espletate su proposta del direttore generale²².

²¹ Le ulteriori fasi riguardano:

- comma 7: fase di privatizzazione oltre il 10% ma precedente alla completa alienazione della partecipazione dello Stato. Il rappresentante del MEF presenta nell'assemblea una lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. La lista è formata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare di vigilanza, nonché degli indirizzi del MEF;
- comma 6: fase successiva alla completa dismissione della partecipazione statale. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del Cda da eleggere.

²² Con delibera del Consiglio di Amministrazione è stata delegata al Presidente, tra l'altro, l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, degli atti e dei contratti aziendali che, anche per effetto di una durata pluriennale, importino una spesa superiore ad Euro 2.582.284,50 fino ad Euro 10.000.000,00 a condizione che – per quanto riguarda i contratti di natura editoriale (utilità immediata, utilità ripetuta e scritture artistiche) – gli elementi essenziali di tali contratti risultino conformi con le scelte e le valutazioni operate dal medesimo Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dei piani di produzione e trasmissione, del palinsesto e delle linee di bilancio aziendale. Il Presidente fornisce

Il **comma 1, lett. b)**, riduce (da 9) a 7 i membri del Consiglio di amministrazione ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea, novellando, a tal fine, il comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005.

Riguardo la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione:

- la **lett. c)** inserisce fra i requisiti previsti per la nomina di soggetti che si siano distinti nelle varie attività indicate nel quadro normativo sopra esposto, maturandovi significative esperienze manageriali, l'onorabilità (che si affianca a prestigio e competenza professionale, nonché alla notoria indipendenza di comportamenti). Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del CdA dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il rinnovo dello stesso CdA è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

A tal fine, novella il comma 4 dell'art. 49 citato;

- la **lett. d)** prevede che la composizione del CdA è definita favorendo:
 - la presenza di entrambi i sessi;
 - un adeguato equilibrio fra componenti caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale;
 - l'assenza di conflitti di interesse o di **titolarità, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, in luogo di "cumulo"** di cariche in società concorrenti.

A tal fine, inserisce nell'art. 49 citato il comma 4-*bis*.

- **La lett. d)** inserisce nell'art. 49 citato il comma 4-*ter*, prevedendo alcune cause di incompatibilità con la carica di membro del CdA, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta di:
 - ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato;
 - ricoprire le cariche di consigliere regionale, presidente delle giunte provinciali e sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Si tratta, fra l'altro, di alcune delle cause di ineleggibilità previste per la Camera dei deputati (art. 7, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del DPR 361/1957). **La Camera dei deputati ha soppresso il riferimento al presidente della giunta provinciale** (articolo 7, comma 1, lettera *b*, del citato DPR 361/1957) ed ha aggiunto quella per il Presidente della provincia ([legge 56/2014](#)²³ articolo 1, comma 54, lettera *a*).

rendicontazione trimestrale sugli atti ed i contratti stipulati nell'esercizio della delega (cfr. documento RAI: [Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01](#), pag. 9).

²³ Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

La citata legge 56/2014 prevede, per le regioni a statuto ordinario, che gli organi della provincia sono il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Inoltre, il presidente della provincia non è più eletto a suffragio universale, ma è un organo elettivo di secondo grado, eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Per le regioni a statuto speciale, l'articolo 1, comma 145, della citata legge 56/2014, prevede un obbligo di adeguamento.

- Sempre la **lett. d)** – inserendo nel citato art. 49 il comma 4-*quater* – esclude che possano essere nominati membri del CdA e, se nominati, ne dispone la decadenza, coloro che:
- si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea.
 - Si ricorda che l'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria tipica delle condanne per delitto ed è disciplinata dal codice penale (artt. 19; 28-29).
 - Il carattere perpetuo o temporaneo dipende dalla specie o dalla misura della pena in concreto irrogata:
 - l'interdizione perpetua consegue alla condanna all'ergastolo e alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni; essa priva il condannato dell'elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio (compreso l'ufficio di tutore o curatore), dei gradi e delle dignità accademiche, di ogni decorazione, degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato. Per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione il codice impone la pena accessoria dell'interdizione perpetua (art. 317-bis c.p.);
 - l'interdizione temporanea consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni e comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; essa priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i suddetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
 - si trovino in stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'art. 2382 c.c..

Anche l'interdizione legale e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sono, in base all'art. 19 c.p., pene accessorie che possono essere applicate in esito a una condanna penale per delitto. La sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese può invece conseguire a una condanna per contravvenzione. In particolare:

- l'interdizione legale (art. 32 c.p.) riguarda il condannato all'ergastolo e, per la durata della pena detentiva inflitta, anche il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale;

- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.) priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio;
- la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis c.p.) ha gli stessi effetti dell'interdizione ma non può avere una durata inferiore a 15 giorni, né superiore a 2 anni, e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.
Il richiamo all'art. 2382 c.c. rinvia alla disciplina codicistica che esclude la nomina ad amministratore per l'interdetto, l'inabilitato e il fallito. L'art. 2382, peraltro, stabilisce anche che l'amministratore già nominato debba decadere dal suo ufficio se sopravviene l'interdizione, l'inabilitazione o la sentenza di fallimento.
- siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria (e disciplinata dal c.d. Codice antimafia - d.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione.
Si tratta delle misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, nonché delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.
- siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile (artt. da 2621 a 2641 c.c., dalle false comunicazioni sociali alla illegale ripartizione degli utili, alle operazioni in pregiudizio dei creditori, alla corruzione tra privati e l'aggiotaggio), salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.), contro il patrimonio (art. 624-649), contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.), contro l'economia pubblica (artt. 499-512), ovvero per un delitto in materia tributaria (ad esempio, le ipotesi di reato contemplate dal d.lgs. 74/2000).
- siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.

Si dispone, dunque, che le condanne penali sono ostative della nomina quando sono definitive, cioè quando la sentenza è passata in giudicato, mentre la riabilitazione consente la nomina ad amministratore solo quando fa seguito ad una condanna relativa a illeciti societari o all'applicazione di una misura di prevenzione.

Si ricorda che la riabilitazione (art. 178 c.p.) estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Spetta all'interessato chiedere al tribunale di sorveglianza la riabilitazione, indicando gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dal codice penale (art. 683 c.p.p.), ovvero:

- 3 anni dall'esecuzione della pena principale (8 anni in caso di recidivo, 10 anni per il delinquente abituale o per tendenza);
- buona condotta;
- adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

La riabilitazione a seguito di misura di prevenzione è disciplinata dall'art. 70 del d.lgs. 159/2011 che richiede che il soggetto abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta. L'istituto comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

Il comma 1, lett. e) – che sostituisce i commi da 5 a 12 dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 con 14 nuovi commi, alcuni dei quali, peraltro, riferiti ad altri organi – conferma la procedura vigente relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione (v. *ante*), stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il CdA può attribuire deleghe al Presidente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno (nuovo comma 5 dell'art. 49 citato).

La materia è attualmente regolata dallo [statuto](#) della RAI. In particolare, l'art. 26 dispone che il CdA, fatte salve le attribuzioni spettanti per legge al Direttore generale, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso (ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile). Non sono delegabili le materie indicate nell'art. 2381, quarto comma, riferite all'emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-*ter*), alla redazione del bilancio (art. 2423), all'aumento di capitale (art. 2443), alla riduzione del capitale per perdite (art. 2446), alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (art. 2447), ai progetti di fusione societari (art. 2501-*ter*), ai progetti di scissione societari (art. 2506-*bis*).

I nuovi commi da 6 a 6-*ter* dell'art. 49 citato modificano le modalità di designazione dei membri del Cda, stabilendo che (invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal MEF):

- 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, in entrambi i casi con voto limitato a uno. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina, deve essere pubblicato un avviso sui siti di Camera, Senato e RAI, relativo ad una procedura di selezione. Le candidature devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i *curriculum* devono essere pubblicati sugli stessi siti;
- 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF.

Criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF sono recati attualmente dalla [direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013](#). Per quanto qui più strettamente interessa, la direttiva prevede che non possano essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del Consiglio di una regione, di una provincia autonoma, o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dunque, rispetto alla previsione recata dal nuovo comma 4-ter che, come si è visto, dispone che non possono essere membri del CdA i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, i criteri per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri, alla luce della direttiva attuale, sembrerebbero più rigorosi;

- 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina il Consiglio di amministrazione uscente deve organizzare la procedura di voto e pubblicarla sul sito della RAI.

La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza – anche via internet, o attraverso la rete intranet –, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del CdA RAI. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno 150 dipendenti e devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina.

In attesa della definizione della nuova governance della Rai, il nuovo CdA – in sostituzione di quello scaduto nel maggio 2015²⁴ – è stato nominato secondo la normativa vigente.

In particolare, il 4 agosto 2015 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha designato i [7 componenti](#) di sua competenza.

Il 5 agosto 2015 l'assemblea degli azionisti Rai ha indicato ulteriori [2 membri](#) per il nuovo CdA, di cui uno designato per la carica di Presidente.

Sempre il 5 agosto il nuovo CdA ha approvato all'unanimità la [delibera di elezione del nuovo Presidente](#), su cui, nella medesima data, ha espresso [parere positivo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi](#).

Il 6 agosto 2015 è stato nominato il [nuovo Direttore generale](#).

²⁴ In precedenza, il CdA nominato il [5 luglio 2012](#) aveva operato in regime di *prorogatio*. [Si ricorda, infatti, che](#), in base all'art. 21.3 dello [statuto](#), i componenti restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno in carica. Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato appunto approvato il [25 maggio 2015](#).

I nuovi commi 7 e 8 dell'art. 49 citato riguardano la revoca del presidente o di uno o più membri del Cda e la conseguente nomina, e prevedono che:

- la revoca è deliberata dall'assemblea dei soci e diviene efficace se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza;
- i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di designazione nel termine di 30 giorni (**90 giorni, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**) dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza sulla delibera di revoca. Il medesimo termine è previsto in caso di dimissioni o impedimento permanente e decorre dalla data della relativa comunicazione formale.

In materia di revoca, la Corte costituzionale, nella [sentenza 69/2009](#) - relativa al giudizio per conflitto di attribuzione a seguito della proposta di revoca di un Consigliere di amministrazione della RAI avanzata dal Ministro dell'economia e delle finanze in assenza di previa deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza -, ha evidenziato che "La garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell'adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obbiettività ed imparzialità imposti dall'art. 21 Cost."

Il nuovo comma 12-*quater* dell'art. 49 citato prevede che la disciplina di nomina del presidente e dei membri del CdA "di cui ai commi 3, 5, 6-*bis* e 6-*ter*", nonché la disciplina relativa alla revoca (di cui ai commi 7 e 8), ha carattere transitorio. In particolare, stabilisce che, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio, essa si applica fino a che la quota di azioni alienate nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione statale nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa (di cui all'art. 21 della L. 112/2004: v. *ante*) non superi il 10% del capitale della RAI.

Il nuovo comma 9 dell'art. 49 citato, affida, in via legislativa, al CdA – fermi restando i compiti allo stesso già attribuiti dalla legge e dallo statuto – l'approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, nonché degli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, dal nuovo comma 10 dell'art. 49 citato – relativo alle attribuzioni della nuova figura di amministratore delegato –, risulta che:

- lett. d): il CdA approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e le (sole) variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro (in base alla normativa vigente, il direttore generale propone all'approvazione del CdA gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché quelli che siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro);
- lett. g): il CdA approva il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale (v. *infra*). **La Camera dei deputati** ha previsto (articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame) che in sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Amministratore delegato della RAI

I capoversi da 10 a 12 della lett. e) del comma 1 – nuovi commi 10, 10-*bis*, 11 e 12 dell'art. 49 dello stesso d.lgs. 177/2005 –, concernono la nuova figura dell'amministratore delegato, che sostituisce la figura del direttore generale.

Preliminarmente, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ricapitola la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa al direttore generale della RAI

L'art. 49, co. 11, del d.lgs. 177/2005 dispone che il direttore generale è nominato dal Cda, d'intesa con l'assemblea, e che il suo mandato ha la stessa durata di quello del Cda.

Il co. 12 disciplina le sue funzioni. Oltre ai compiti attribuiti dallo statuto, il direttore generale:

- è responsabile, nei confronti del Cda, della gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani definiti dal medesimo Cda;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Cda;
- assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive del Cda;
- propone al Cda le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti, e ne informa il Cda; provvede alla gestione del personale dell'azienda;

- propone all'approvazione del Cda gli atti e i contratti aziendali a carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a € 2.582.284,5; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
- provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal Cda in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- trasmette al Cda le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti.

Nello specifico, rispetto al direttore generale, l'amministratore delegato:

- è sempre nominato dal Consiglio di amministrazione, ma non d'intesa, bensì su proposta dell'assemblea dei soci (nuovo comma 10, primo periodo);
- deve possedere determinati requisiti (nuovo comma 10-*bis*) (per la nomina a direttore generale non sono richiesti, a livello legislativo, specifici requisiti).

Il primo requisito riguarda l'esperienza, che deve essere stata maturata, per un periodo congruo, in incarichi di analoga responsabilità o in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

L'ulteriore requisito attiene – come nel caso dei membri del CdA – all'assenza di conflitti di interesse o di **titolarità, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, in luogo di "cumulo"** di cariche in società concorrenti della RAI;

- rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso Cda, sentito il parere dell'assemblea dei soci (nuovo comma 11, primo periodo) (per il direttore generale non è prevista la revoca);
- qualora sia un dipendente della RAI²⁵, all'atto della nomina deve dimettersi dalla società o mettersi in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico (nuovo comma 11, secondo periodo);
- nell'anno successivo al termine del mandato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI (nuovo comma 11, terzo periodo).

Il testo non reca previsioni relative alla partecipazione dell'amministratore delegato alle riunioni del CdA, né al voto in tale ambito.

Con riguardo al compenso dell'amministratore delegato, il nuovo comma 12 prevede che lo stesso è determinato dal CdA, su indicazione dell'Assemblea (in base allo statuto, la remunerazione del direttore generale è determinata dal

²⁵ Durante l'esame al Senato, è stata, infatti, soppressa la previsione del disegno di legge originario, in base alla quale l'amministratore delegato non poteva essere dipendente della RAI.

CdA²⁶). Allo stesso modo è determinata l'indennità da corrispondere in caso di revoca, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

Con riguardo alle attribuzioni, in particolare, sempre evidenziando le differenze rispetto alla figura del direttore generale, l'amministratore delegato:

- assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Cda (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. *b*));
- nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA; per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (nuovo comma 10, secondo periodo, lett. *c*)) (mentre il direttore generale "propone" al Cda le nomine); **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, l'amministratore delegato assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
 - alla lettera d) **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, l'amministratore delegato firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
 - provvede anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale (nuovo comma 10, lett. *e*); viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al Cda le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti;
 - sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008 – L. 133/2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità (nuovo comma 10, lett. *f*).

In base a quanto risulta dalla [specifica sezione del sito RAI](#), attualmente il principale canale di reclutamento di personale è rappresentato dalla banca dati aziendale che

²⁶ Dalla [Determinazione n. 20/2015](#) della **Corte dei conti** sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI per l'esercizio 2013, emerge che la retribuzione del direttore generale è fissata complessivamente in euro 650.000.

contiene le domande pervenute attraverso la compilazione del *form on line* presente nello stesso sito.

L'art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) dispone che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo – diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, alle quali si applica il co. 1 del medesimo articolo – adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

- propone all'approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale (nuovo comma 10, lett. g) che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, **nonché, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la pubblicazione nel sito internet della società;** relativamente alle informazioni da diffondere, si tratta:
 1. dei dati relativi agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale.

In base all'art. 16 del già citato contratto di servizio 2010-2012, la Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione appositamente realizzati per i minori.

2. **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, dei *curricula* e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-*quater*, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- L'art. 60, co. 3, del d.lgs. 165/2001 - come modificato dall'art. 2, co. 11, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) - prevede che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti

di lavoro dipendente o autonomo, deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al MEF il costo annuo del personale comunque utilizzato.

- Al riguardo, può essere utile ricordare che, [rispondendo](#) l'8 settembre 2014 all'[interpellanza urgente 2-00663](#), il rappresentante del Governo ha reso noto che "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una nota del 13 maggio scorso²⁷, ha osservato che l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «è – cito testualmente – evidentemente finalizzato al solo rilevamento dei costi del lavoro pubblico e non prevede di per sé alcuna forma di pubblicità dei dati raccolti”.
- In materia si ricorda, infine, che, in base all'art. 27, co. 7, del già citato contratto di servizio 2010-2012, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.
- Informazioni in tal senso sono reperibili sul [sito Società Trasparente](#), strutturato sulla base delle disposizioni del richiamato d.lgs. 33/2013.

3. **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera *f*) del presente comma;
4. **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
5. **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-*ter* (vedi la scheda sull'articolo 3, del disegno di legge oggetto della presente scheda di lettura);
6. dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione della concessionaria.

Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del già citato contratto di servizio 2010-2012 prevede che la RAI deve dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta, con l'obiettivo di disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una condotta aziendale che risponda alla domanda e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico.

²⁷ [Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato](#) del 13 maggio 2014.

Reca, quindi, le specifiche relative all'articolazione di tale sistema, prevedendo l'invio semestrale di appositi *report* al Ministero dello sviluppo economico, all'AGCOM e alla Commissione parlamentare di vigilanza, nonché la pubblicazione di tali *report* sul portale web.

Ulteriori attribuzioni dell'amministratore delegato sono indicate nell'art. 3.

Compensi dei componenti degli organi della RAI

Il nuovo comma 12-*bis* dell'art. 49 citato prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il "tetto" retributivo, pari a 240 mila euro, fissato dall'art. 23-*bis*, co. 5-*bis* e 5-*ter*, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011), e dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Tali disposizioni prescrivono che il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione costituisce parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dal suddetto art. 23-*bis* è stato fissato dalla legge (art. 13 del D.L. 66/2014) in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono incluse nel computo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato dalle amministrazioni pubbliche e le somme erogate dalle società da esse partecipate in via diretta o indiretta.

Per le società non quotate, inoltre, il citato art. 23-*bis* prevede un "tetto" differenziato per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi delle società stesse.

Il Regolamento emanato con DM 23 dicembre 2013, n. 166 ha quindi individuato tre fasce (sulla scorta di un triplice criterio: valore della produzione; investimenti; numero dei dipendenti), modulando il "tetto" come pari al 100 per cento del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione per le società non quotate di prima fascia; all'80 per cento, per le società di seconda fascia; al 50 per cento, per le società di terza fascia.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 23-*bis* specificano comunque che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate (direttamente o indirettamente) dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione.

Viene inoltre previsto che, per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni (commi 5-*quater* e 5-*quinqüies*):

- che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può

essere stabilito (né corrisposto) in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo (come previsto dal D.L. 69/2013);

- che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai predetti criteri (75 per cento del trattamento determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo). In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta.

Tali ultime disposizioni (commi 5-*quater* e 5-*quinquies*) si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Esse non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle da esse previste.

Rispetto alla normativa vigente, dunque, la disposizione in esame prevede comunque l'applicazione ai componenti del CdA della Rai del 'tetto' retributivo di 240.000 euro.

Viceversa, non prevede l'applicazione del predetto 'tetto' retributivo all'amministratore delegato, al quale sembrerebbe applicabile la disciplina speciale vigente per le società controllate.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Anche in questo caso, per meglio comprendere le modifiche proposte, si ritiene opportuno ricapitolare preliminarmente la vigente disciplina.

La vigente disciplina relativa alla Commissione parlamentare di vigilanza

L'attuale Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi²⁸ è stata istituita dall'art. 1 della L. 103/1975²⁹. Essa è composta di 20 deputati e 20 senatori designati dai Presidenti delle Camere tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

I principali compiti della Commissione, enunciati in varie disposizioni, possono così enuclearsi:

- a) formulazione di indirizzi generali affinché l'attività della società concessionaria del

²⁸ La prima istituzione di una Commissione parlamentare incaricata dell'"alta vigilanza per assicurare l'indipendenza e l'obiettività delle radiodiffusioni" fu prevista dal d.lgs. C.P.S. 428/1947, ratificato con L. 561/1956.

²⁹ Legge abrogata dall'art. 28 della L. 112/2004, ad esclusione degli artt. 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge.

servizio pubblico si svolga nel rispetto dei principi fondamentali del sistema (ora contenuti negli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. 177/2005) (art. 4 L. 103/1975)³⁰;

b) vigilanza sul rispetto degli indirizzi generali formulati (art. 4 L. 103/1975). Più in generale, l'art. 50 del d.lgs. 177/2005 ha disposto che la Commissione verifica il rispetto delle norme previste dagli artt. 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della L. 103/1975, dall'art. 1 del D.L. 545/1996 (L. 650/1996)³¹, e dall'art. 20 della L. 112/2004;

c) disciplina diretta delle rubriche di «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» (art. 4 L. 103/1975). Successivamente, la L. 28/2000, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ha implementato tali funzioni attribuendo alla Commissione parlamentare il potere regolamentare relativo alla sua applicazione da parte del servizio pubblico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di predisporre un analogo regolamento da parte dei soggetti privati, nonché i compiti applicativi e di controllo. Attualmente i due organi disciplinano quindi, distintamente per i periodi coincidenti e per quelli non coincidenti con campagne elettorali e referendarie, le trasmissioni di comunicazione politica (nelle quali rientrano le

Tribune), i messaggi autogestiti e le trasmissioni informative, ciascuno nell'ambito della propria competenza e previa reciproca consultazione. Tra i contenuti più significativi di tale disciplina si menziona il compito di individuare sostanzialmente i soggetti politici rilevanti in ciascuna circostanza (ad esempio, in ciascuna campagna elettorale), ai quali attribuire gli spazi radiotelevisivi disponibili³²;

d) definizione delle norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo (art. 4 L. 103/1975)³³;

³⁰ Tra gli altri, si ricordano l'atto di indirizzo del 13 febbraio 1997, che definisce l'[accezione di pluralismo](#), e quello sulle [garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo](#) dell'11 marzo 2003.

³¹ L'art. 1, co. 4, del D.L. 545/1996 concerne le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza nell'ambito della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvata con DPR 28 marzo 1994 (G.U. n. 188 del 12 agosto 1994) per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

³² Sono stati, dunque, adottati (oltre ai singoli provvedimenti di disciplina di ciascuna campagna elettorale), la [risoluzione della Commissione del 18 dicembre 2002](#), il documento, già citato, dell'11 marzo 2003, nonché la [Delibera AGCOM 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP](#), *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*.

³³ Al riguardo, l'art. 6 della L. 103/1975, nel testo vigente, dispone che la società concessionaria riserva, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5% del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3% del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa. Dispone, altresì, che la sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi: all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle

e) indicazione di 7 componenti del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ed espressione di un parere, a maggioranza dei due terzi, sulla scelta del Presidente (art. 20, commi da 5 a 9, della L. 112/2004 e art. 49 del d.lgs. 177/2005);

f) espressione di pareri sullo statuto della RAI (art. 5 del D.lgs. C.P.S. 428/1947) e sul contratto nazionale di servizio triennale stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10, della L. 249/1997);

g) relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

L'art. 4 della L. 103/1975 dispone, inoltre, che per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare, fra gli altri, il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e può chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

Il [Regolamento](#) interno della Commissione e la prassi prevedono varie forme d'interazione tra la Commissione e la RAI: in particolare, la "risposta" a quesiti concernenti il servizio pubblico radiotelevisivo, secondo uno schema che ricalca le procedure del sindacato ispettivo, nonché la presenza (non obbligatoria) di un rappresentante della RAI in Commissione all'atto dell'esame di specifici provvedimenti, tra i quali quelli in materia di Tribune e *par condicio*.

Il capoverso 12-*ter* della **lett. e)** del **comma 1** – nuovo comma 12-*ter* dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 – fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza dall'art. 4 della L. 103/1975.

Inoltre, dispone che il CdA della RAI riferisce ogni 6 mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione di vigilanza sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti **invitati** o partecipanti alle trasmissioni. **La Camera dei deputati ha soppresso la parola "invitati"**.

Invece, a seguito di quanto disposto nei precedenti capoversi del comma 1, alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del Cda. Inoltre, come già *ante* evidenziato, a seguito della abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 - prevista dall'art. 4 - alla Commissione sembrerebbe non spettare più l'espressione del parere sullo statuto della società concessionaria.

Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse dal **comma 3**, che novella il già citato art. 4 della L. 103/1975.

In particolare, si sopprimono le competenze relative a:

- indicazione dei criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento³⁴;

proposte degli interessi; alle esigenze di varietà della programmazione. Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. Il [regolamento per l'accesso](#) è stato approvato il 30 gennaio 2001 (pubblicato nella GU n. 67 del 21 marzo 2001; le modifiche al Regolamento sono pubblicate nella GU n. 259 del 4 novembre 2004).

³⁴ Al riguardo si segnala che risale alla seduta del 16 aprile 2002 l'ultima occasione nella quale la Commissione ha prodotto un [parere](#) sui Criteri di formulazione dei Piani annuali di produzione e

- approvazione dei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e alla vigilanza sulla loro attuazione e sulla rispondenza agli indirizzi generali formulati;
- formulazione degli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari³⁵;
- analisi del contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi³⁶;
- relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione³⁷.

trasmissione di RAIUNO, RAIDUE e RAITRE e del Piano di assegnazione delle risorse economiche alle diverse aree di attività aziendali per l'anno 2002.

³⁵ Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 1, co. 6, lett. b), n. 5) della L. 249/1997, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i regolamenti applicativi di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite e regola l'interazione organizzata tra il fornitore e l'utente.

³⁶ Al riguardo, si ricorda che la competenza in materia di rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione è stata affidata dalla già citata L. 249/1997 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (si v., in particolare, art. 1, co. 6, lett. b), n. 11).

³⁷ L'ultima Relazione è stata approvata dalla Commissione il 2 dicembre 2003; l'ultimo esame di una Relazione da parte delle Assemblee – nella specie, quella della Camera – è del 5 luglio 1989.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

1. *Identico.*

«Art. 49-bis. -- *(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate)* -- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

«Art. 49-bis. - *(Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* - 1. *Identico.*

2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza non artistica:

2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto **della disciplina vigente** in materia di protezione dei dati personali, alla **tempestiva** pubblicazione e all'aggiornamento **con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g).** L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Soppresso

4. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Soppresso

Testo del disegno di legge

Art. 49-ter. -- *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*. --
1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Art. 49-ter. - *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate)*. - 1.
I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e **dalle società interamente partecipate dalla medesima** aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e **di opere audiovisive** e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e **dalle società interamente partecipate dalla medesima** aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture **collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1**, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. **L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. *Identico.*

Art. 49-*quater*. -- (*Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni*). – 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

Art. 49-*quater*. - (*Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni*). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, **subordinatamente al** possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».

2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

L'**articolo 3** concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.

Sono aggiunti nuovi articoli dopo l'art. 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)³⁸).

<i>Responsabilità civile e pubblicazione incarichi conferiti</i>

Il nuovo art. 49-*bis* del d.lgs. 177/2005 dispone espressamente, anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali (comma 1). **La Camera dei deputati** ha modificato la rubrica dell'articolo 49-*bis* riferendolo alla responsabilità dei componenti degli organi della RAI.

Tale riferimento comporta per gli amministratori (sia amministratore delegato che consiglio di amministrazione) e per i componenti del collegio sindacale l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri previsti dalla legge o dagli statuti (artt. 2392 e ss. c.c.). L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (art. 2393).

In particolare, il codice civile prevede tre fattispecie di responsabilità degli amministratori:

- verso la società (art 2392-2393-2393-*bis*).

Si tratta di responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, che peraltro, devono essere adempiuti con una diligenza particolarmente qualificata, e cioè «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze».

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

³⁸ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

- verso i creditori sociali (art. 2394).
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
- verso i singoli soci e i terzi (art. 2395).
Se gli amministratori danneggiano direttamente singoli soci o terzi con atti colposi o dolosi questi ultimi possono proporre azione di responsabilità. Il loro diritto al risarcimento del danno non è pregiudicato da altre azioni eventualmente promosse contro gli amministratori, dalla società o dai creditori sociali (art. 2394).

Ai membri del collegio sindacale (art. 2407) è richiesto di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I commi 2, 3 e 4 intervengono in materia di obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti dall'azienda. **La Camera dei deputati** ha novellato il **comma 2** e soppresso **i commi 3 e 4**, per tener conto delle modifiche recate all'articolo 49, del testo unico, ad opera dell'articolo 2, del disegno di legge, come modificato dalla Camera dei deputati.

In particolare, il comma 2 dispone che l'amministratore delegato provvede, **tempestivamente, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento di informazioni sulla gestione. **La Camera dei deputati** ha operato un rinvio all'articolo 49-ter del testo unico, come risultante dalle modifiche approvate dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, ove sono stati inseriti gli specifici elementi informativi da rendere pubblici che, invece, il testo approvato dal Senato, riportava nell'articolo 3. Secondo il testo Camera l'amministratore delegato provvede:

- alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g);
- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista;
- l'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Contratti conclusi dalla RAI

Il nuovo art. 49-ter del d.lgs. 177/2005 prevede una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI. **La Camera dei deputati** ha modificato la rubrica riferendola sia alla RAI che alle società partecipate.

Il comma 1 riproduce la disciplina contenuta nell'art. 19, co. 1, lett. b), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)), che prevede l'esclusione dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo Codice per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, riferendola espressamente ai contratti conclusi dalla RAI e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, alle società partecipate; a differenza di quanto previsto dal citato articolo 19, si estende la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e si riferisce, complessivamente, l'esclusione anche alle opere audiovisive.

L'esclusione dalla disciplina sugli appalti pubblici dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e relative acquisizioni di tempo di trasmissione è motivata nel considerando n. 25 della direttiva 2004/18/CE, in base al quale l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Il medesimo considerando sottolinea che tale eccezione, tuttavia, non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Tali considerazioni sono riportate anche nel considerando n. 23 della nuova direttiva [2014/24/UE](#)³⁹ sugli appalti pubblici. La lett. b) dell'art. 10 della nuova direttiva, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016, esclude dalla sua applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici⁴⁰.

³⁹ Dir. 26-2-2014, n. 2014/24/UE "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)".

⁴⁰ Si segnala, infine, che nella deliberazione n. 57 del 2008 dell'ex AVCP (ora ANAC) si specifica che la RAI s.p.a., quale organismo di diritto pubblico, è tenuta all'applicazione del d.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 25, e dell'art. 32, comma 1, del Codice dei contratti, con le esenzioni previste dal citato art. 19, comma 1, lett. b) e dall'art. 22. In proposito, si ricorda che gli organismi di diritto pubblico, definiti dal comma 26 dell'articolo 3 del Codice, rientrano tra le amministrazioni aggiudicatrici (articolo 3, comma 25) e che l'art. 32, comma 1, del Codice circoscrive l'ambito di applicazione soggettivo in relazione ai contratti pubblici di rilevanza europea affidati da determinati soggetti aggiudicatori tra cui gli organismi di diritto pubblico. Infine l'articolo 22 del Codice stabilisce l'esclusione dall'applicazione del medesimo Codice dei contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 49-ter stabilisce che gli stessi contratti non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.

L'articolo 27 del d.lgs. 163/2006 detta i principi relativi ai contratti esclusi dal Codice dei contratti pubblici stabilendo, al primo periodo del comma 1, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, che sono principi di matrice europea. Il secondo periodo del comma 1 del citato art. 27, derogato dalla disposizione in commento, prevede altresì che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Il comma 2 del nuovo articolo 49-ter esclude i contratti conclusi dalla RAI e, **secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati**, dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal d.lgs. 163/2006. **La Camera dei deputati** ha anche specificato che si tratta dei contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, del medesimo nuovo articolo 49-ter e che l'affidamento dei contratti "sotto soglia" avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Quanto ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, come già rilevato in precedenza, si tratta di contratti "esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice", il cui affidamento deve comunque avvenire nel rispetto dei principi enunciati nell'articolo 27 del Codice.

Le direttive europee in materia di appalti pubblici hanno fissato delle soglie economiche, che costituiscono il riferimento necessario per valutare l'applicabilità o meno della disciplina in esse contenuta ai vari contratti pubblici. In sostanza le autorità nazionali sono tenute a rispettare la disciplina europea nel caso in cui il valore dei contratti pubblici sia pari o superiore alle predette soglie i cui importi, differenziati per le varie tipologie di contratti (lavori, servizi e forniture), sono riportati nell'articolo 28 del Codice dei contratti⁴¹. Nel 9° considerando della direttiva 2004/17/CE si precisa che, per gli appalti pubblici il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento comunitario, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 163/2006, nei settori ordinari, la soglia comunitaria, per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici è pari o superiore a 5.186.000 euro, e per gli appalti pubblici di forniture e di servizi effettuati da stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni centrali è pari o superiore a 207.000 euro.

Le procedure riguardanti i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (cd. contratti sotto soglia) sono disciplinate dal Titolo II della parte II del Codice dei contratti, che comprende gli articoli da 121 a 125.

A tali tipologie di contratti si applicano, oltre alle disposizioni della parte I del Codice, che disciplina i principi e le disposizioni comuni e i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, della parte IV, relativa al contenzioso, e della parte V, recante le disposizioni di coordinamento, finali e transitorie e le abrogazioni, anche le disposizioni della parte II, dedicata ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, in quanto non derogate dalle norme del citato Titolo II (art. 121). L'ordinamento nazionale ha pertanto scelto di estendere anche agli appalti sotto soglia le disposizioni dei contratti sopra soglia ad eccezione di alcune deroghe.

L'art. 122 detta una disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia prevedendo, tra l'altro, al comma 5, forme di pubblicità per i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro o per i bandi di importo inferiore a tale soglia e, al comma 7, la procedura per l'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dall'articolo 57, comma 6, del Codice, con invito rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

L'art. 123 disciplina la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila di euro, in base alla quale le stazioni appaltanti hanno facoltà di procedere, senza pubblicazione del bando, all'invito di almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

L'art. 124 disciplina gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, mentre l'art. 125 disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia attraverso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che è consentito, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e mediante cottimo fiduciario per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e per i servizi o le forniture di importo pari o superiore a 40.000 e, in particolare, fino alla soglia, valida per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni centrali, pari a 207.000, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Dirigenti non dipendenti con incarichi a tempo determinato

Il nuovo art. 49-*quater* del d.lgs. 177/2005 prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato. In ogni caso, costoro devono essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire.

Gli incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti dalla RAI cessano decorsi 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, salvo che abbiano una durata inferiore.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo **comma 2** in base al quale, in sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale (previsto dal nuovo articolo 49, comma 10, lettera g, del testo unico introdotto dall'articolo 2, del disegno di legge in esame) è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Articolo 4, commi da 2 a 4

(Delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico **dei servizi di media audiovisivi e radiofonici**, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del **citato** testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) **previsione di disposizioni volte a** favorire la trasmissione di contenuti destinati **specificamente** ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

c) *identica;*

d) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;

e) indicazione espressa delle norme abrogate.

e) *identica*.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. *Identico*.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti

4. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

risorse finanziarie.

L'**articolo 4, commi da 2 a 4**, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)⁴²).

Per l'emanazione del decreto legislativo, il **comma 2**, oltre a disporre il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16 della legge [112/2004](#)⁴³ (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso d.lgs. 177/2005) – relativi al coordinamento delle norme vigenti, anche al fine di assicurare l'attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – prescrive:

1. il riordino e la semplificazione normativa – con indicazione espressa delle norme abrogate –, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche (lett. *a*) ed *e*));
2. la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva (lett. *b*));
3. la diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale (lett. *c*));
4. la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (lett. *d*)).

Con riguardo ai principi direttivi di cui ai numeri da 2 a 4, si tratta della riaffermazione di principi contenuti in previsioni già vigenti, relative a taluni obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 45, co. 2, lettere *a*), *f*), ed *h*), del d.lgs. 177/2005).

Con riguardo alla procedura di emanazione dei decreti, il **comma 3** prevede l'adozione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

⁴² Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

⁴³ Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.”

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

Il comma 4 ribadisce quanto già previsto dalla normativa vigente in merito alla previa copertura finanziaria degli eventuali oneri recati dai decreti legislativi.

L'art. 17, co. 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)⁴⁴ dispone che leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

⁴⁴ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e finali)

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-*bis*, 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa si applicano le disposizioni riferite all'amministratore delegato contenute nella presente legge.

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-*bis*, **4-*ter***, **4-*quater***, 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, **il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.

4. *Identico.*

5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.**

L'**articolo 5, comma 1**, prevede che le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA "di cui all'articolo 49, commi 3, 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* (**questi due commi sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati**) 6, *6-bis*, *6-ter* e 8" del d.lgs. 177/2005 si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. **La Camera dei deputati** ha introdotto disposizioni di carattere finale, modificando anche la rubrica dell'articolo in esame, relative alla nuova concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e al relativo contratto di servizio.

Il **comma 2** dispone che, in caso di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del CdA, fino al primo rinnovo dello stesso CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge si applicano le previsioni dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 3** dispone che fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, al direttore generale si applicano le previsioni relative all'amministratore delegato, comprese, dunque, quelle relative alle funzioni.

La Camera dei deputati ha riformulato il comma 3, prevedendo che fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, il direttore generale:

- esercita:
 - le attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società;
 - i poteri e i compiti:
 - attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico, come modificato dall'articolo 2 del disegno di legge in esame;
 - ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- è destinatario dell'applicazione delle disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-*bis* del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge.

Il **comma 4** prevede che l'adeguamento dello statuto della RAI - che, come si è visto, in base all'articolo 2, co. 2, deve essere operato entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge - tiene conto delle previsioni recate dall'articolo in commento.

La Camera dei deputati ha introdotto due nuovi commi 5 e 6.

Il comma 5 demanda al Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l'avvio una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

Il comma 6 dispone che:

- il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente;
- in sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui al citato articolo 49, comma 1, del testo unico.

Il Testo unico (art. 49, comma 1) dispone che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

L'ultimo contratto nazionale di servizio approvato si riferisce al [triennio 2010-2012](#)⁴⁵. Per il rinnovo 2013-2015, le linee-guida sono state approvate con [delibera AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS](#)⁴⁶.

Lo schema di contratto di servizio 2013-2015 è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 ([Atto del Governo n. 31](#)). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella [seduta del 7 maggio 2014](#).

Al riguardo, intervenendo nella [seduta della 8^a Commissione del Senato del 3 giugno 2015](#), il rappresentante del Governo ha evidenziato che sono in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente.

Disposizioni sul contratto di servizio sono recate anche dall'articolo 1, del disegno di legge in esame.

⁴⁵ D.M. 27 aprile 2011 (G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

⁴⁶ G.U. 13 dicembre 2012, n. 290.

TESTO A FRONTE

Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)
comma 1

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.</p>	<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero , previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.</p>	<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero , previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i</p>	<p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la</p>	<p>sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la</p>	<p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;</p> <p>l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in</p>	<p>trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;</p> <p>l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in</p>	<p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;</p> <p>p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 3;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p>	<p>tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti</p>	<p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p> <p><i>Identica;</i></p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.	linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.	
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.	3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.	<i>Identico.</i>
	3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di	<i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.</p>	
	<p>3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante</p>	<p>3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del</p>	<p>corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.	<i>Identico.</i>
	4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.	<i>Identico.</i>
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 45		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.</p>		

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1, lett. a)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.	2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.	<i>Identico.</i>

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1, lett. b)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
(...)	(...)	(...)
<p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<i>Identico.</i>

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1, lett. c)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
(...)	(...)	(...)
<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di</p>	<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei</p>	<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei</p>

<p align="center">Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i></p>		
<p align="center">Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p>	<p>membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p>	<p>amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.</p>

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1, lett. d)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
(...)	(...)	(...)
<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di</p>	<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei</p>	<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.	membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.	amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.
	4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti.	4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
	4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in	4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o la carica di consigliere regionale.</p>	<p>corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.</p>
	<p>4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque</p>	<p>4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per</p>	<p>alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.	per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1, lett. e)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
(...)	(...)	(...)
<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>	<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo</p>	<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.	assembleare che ne autorizzi la delega.
<p>6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza.</p>	<p>6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto</p>	<p>6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si</p>	<p>di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p>	<p>rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
applicano anche all'elezione del collegio sindacale.		
	6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i <i>curricula</i> devono essere pubblicati negli stessi siti <i>internet</i>.	6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i <i>curricula</i> devono essere pubblicati negli stessi siti <i>internet</i> .
	6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la	6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda e pubblicata nel sito istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via <i>internet</i> ovvero attraverso l'<i>intranet</i> aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p>	<p>voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito <i>internet</i> istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via <i>internet</i> ovvero attraverso la rete <i>intranet</i> aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.</p>	<p>7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>	<p>7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>
<p>8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca</p>	<p>8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono</p>	<p>8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.</p>	<p>nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.</p>	<p>medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.</p>
<p>9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al</p>	<p>9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p>	<p>9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.</p>		

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.</p>	<p>10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, canale e testata il parere</p>	<p>10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:</p> <p>a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>obbligatorio del consiglio di amministrazione. Per i direttori di testata il parere è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi;</p> <p>d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p>	<p>obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;</p> <p>d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i</p>	<p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede:</p> <p>1) le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;</p> <p>2) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>3) le informazioni sui <i>curricula</i> e i compensi lordi percepiti dai</p>	<p>profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito <i>internet</i> della società:</p> <p>1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;</p> <p>2) dei <i>curricula</i> e dei compensi lordi, comunque denominati,</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	dirigenti;	percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49- <i>quater</i> , e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative

<p align="center">Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i></p>		
<p align="center">Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>4) i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture;</p>	<p>indipendenti;</p> <p>3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;</p> <p>4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei <i>curricula</i> dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;</p> <p>5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;</p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	5) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.	6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
	10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.	10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa	11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di	11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
durata di quello del consiglio.	revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.	del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società: a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria	12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo	<i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;</p> <p>b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;</p> <p>e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;</p>	<p>amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.</p>	

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;</p> <p>h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>i) trasmette al consiglio</p>		

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.		
	12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.	<i>Identico.</i>
	12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la	12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 49		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.</p>	<p>vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni</p>
	<p>12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 5, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi</p>	<p>12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4,5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale</p>

<p align="center">Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i></p>		
<p align="center">Articolo 49 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.	connessi allo svolgimento del servizio.
(...)	(...)	(...)

Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 3

Legge 14 aprile 1975, n. 103		
<i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	<i>Identico:</i>	<i>Identico:</i>
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>

Legge 14 aprile 1975, n. 103		
<i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
sulle richieste di accesso;		
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;	<i>identica;</i>	<i>identica;</i>
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>

Legge 14 aprile 1975, n. 103		
<i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i>		
Articolo 4		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;		
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;	<i>soppressa;</i>	<i>soppressa;</i>
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.	<i>soppressa.</i>	<i>soppressa.</i>
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<p align="center">Legge 14 aprile 1975, n. 103</p> <p align="center"><i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p align="center">Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.</p>		
<p>Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 3
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
comma 1

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	Art. 49-bis <i>(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate)</i>	49-bis <i>(Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>
	1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.	1. <i>Identico.</i>
	2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o	2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	<p>consulenza non artistica:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p>	<p>aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>
	<p>3. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare</p>	<p><i>3. Soppresso.</i></p>

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui al presente comma, nonché al comma 2, sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.	
	4. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.	<i>4. Soppresso.</i>
	Art. 49-ter <i>(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	Art. 49-ter <i>(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate)</i>
	1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi	1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.	commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
	2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1 , di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
		imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
	3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	3. <i>Identico.</i>
	Art. 49- <i>quater</i>	Art. 49- <i>quater</i>
	<i>(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni)</i>	<i>Identica.</i>
	1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano	1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 <i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
	in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.	presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.
		2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Articolo 4

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

comma 1, lettera a)

<p>Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p>Articolo 17</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p>Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>Articolo 17</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p> <p>1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.</p> <p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque</p>	<p><i>Soppresso.</i></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>garantisce:</p> <p>a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;</p> <p>b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>trasmissioni di intrattenimento per i minori;</p> <p>c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;</p> <p>d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p align="center">Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;</p> <p>e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;</p> <p>f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;</p> <p>h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;</p> <p>i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;</p> <p>l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese</p>		

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 17		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;</p> <p>n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;</p> <p>o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;</p> <p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);</p> <p>q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.</p> <p>3. [Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse] (Comma soppresso dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66).</p> <p>3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera <i>f</i>), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.</p> <p>3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center"><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della</p>		

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 17		
<i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>provincia autonoma di Bolzano.</p> <p>4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.</p> <p>5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini,</p>		

<p>Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p>Articolo 17</p> <p><i>Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>		
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p>Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.</p>		

Articolo 4
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
comma 1, lettera a)

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 20 <i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p> <p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione della</p>	<p><i>Soppresso.</i></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 20		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p align="center">Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p align="center">Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.</p> <p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri</p>		

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 20		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>proporzionali di cui al comma 9.</p> <p>8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.</p> <p>9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi</p>		

Legge 3 maggio 2004, n. 112		
<i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i>		
Articolo 20		
<i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p>di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o</p>		

<p align="center">Legge 3 maggio 2004, n. 112</p> <p align="center"><i>Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione</i></p>		
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center"><i>Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i></p>		
<p align="center">Testo vigente</p>	<p align="center">Testo approvato dal Senato della Repubblica</p>	<p align="center">Testo approvato dalla Camera dei Deputati</p>
<p>più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.</p> <p>10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.</p>		

Articolo 4
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
comma 1, lettera b)

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177		
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>		
Articolo 50		
<i>Commissione parlamentare di vigilanza</i>		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
<p style="text-align: center;">Articolo 50</p> <p style="text-align: center;"><i>Commissione parlamentare di vigilanza</i></p> <p>1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>	<p><i>Soppresso.</i></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>

Articolo 4
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
comma 1, lettera c)

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561 <i>Nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari</i>		
Articolo 5		
Testo vigente	Testo approvato dal Senato della Repubblica	Testo approvato dalla Camera dei Deputati
Articolo 5 Lo statuto dell'ente concessionario e le sue variazioni devono essere approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11.	<i>Soppresso.</i>	<i>Soppresso.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>230</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura
<u>231</u>	Dossier	Il Vertice euro del 12 luglio 2015 e l'accordo con la Grecia
<u>232</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" Il testo proposto dalla 8ª Commissione permanente
<u>233</u>	Dossier	Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Schema di D.P.C.M. n. 188 (Art. 29, co. 1, D.L. 133/2014, conv., con mod., dalla L. 164/2014)
<u>234</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
<u>235</u>	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
<u>236</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
<u>237</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
<u>238</u>	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
<u>239</u>	Dossier	CITTADINANZA Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati
<u>240</u>	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.S. n. 2111
<u>241</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2016 A.S. n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.S. n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" Profili di competenza della 8ª Commissione
<u>242</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 2111 e n. 2112

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".